



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

AMBITO APPLICATIVO DELLA RISCOSSIONE FRAZIONATA DEL TRIBUTO

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza del 4/9/2025, n. 5784/2025.

Composizione

Pres. Cilenti e Rel. Nuzzi.

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 158 IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE.

Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Riscossione in pendenza di giudizio - Fondamento.

Massima

In tema di riscossione frazionata in pendenza del processo tributario, l'art. 68 del d.lgs. n. 546/1992 costituisce una regola generale che, nel prevedere una diversa modulazione dell'ammontare del tributo dovuto in relazione alla progressione dei gradi di giudizio, trova applicazione nella fase *post decisum* e non in quella *ante decisum*.

Rif. normativi

Art. 68 del d.lgs. n. 546/1992.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 33581 del 18/12/2019 (CONF);
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 20669 in data 1/10/2014 (CONF).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro